



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 1/25

Dec. n. 1/25

Il giorno 3 giugno 2025 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70, la Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello composta da:

D'ONOFRIO prof. avv. Paco - Presidente

BEVILACQUA avv. Jennyfer – Componente

RUBECHINI avv. Patrizio - Componente

si è riunita per la trattazione del reclamo presentato in data 9 maggio dall'avv. Andrea MAMMUCARI per conto dei sigg.ri Stefano ORLANDI e Monia Calcatelli, esercenti la potestà genitoriale sul minore

O. D. A., nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "CROSSODROMO RIPI", con tessera n. 25036978 e licenza Fuoristrada n. X11796,

elettivamente domiciliato in Velletri (RM) al Viale Regina Margherita n. 15, presso lo studio del nominato difensore avv. Andrea MAMMUCARI;

assistito dall'avvocato Andrea MAMMUCARI del foro di Velletri (giusta procura alle liti in atti) - indirizzo PEC: omissis

avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 4/25 del 7.05.2025, che ha applicato a O. D. A. ai sensi degli artt. 1, 29 e 80 del Regolamento di Giustizia, nonché dell'art. 32 RMM, la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 6 (sei) con fine sanzione per il 7 novembre 2025.

La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello

- preso atto del mancato versamento da parte del reclamante del contributo di € 1.000,00 per l'accesso ai servizi di Giustizia ex art. 63 R.d.G. che, in particolare, prescrive che tale contributo "è dovuto (...) dal reclamante e non è ripetibile" (comma 2), che "Il versamento (...) deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato (comma 3) e che lo stesso "(...) deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito (...) del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico";

- rilevato che il versamento del predetto contributo di giustizia risulta non eseguito e non attestato dal reclamante alla data di invio del preannuncio di reclamo (09/05/2025), né al deposito del reclamo (13/05/2025), né al deposito dei motivi aggiunti (16/05/2025) né, infine, entro l'udienza fissata per la trattazione del reclamo;

- considerato altresì che l'art. 7 del Codice di giustizia sportiva del CONI, in quanto applicabile, sul Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia statuisce che "...ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. (...). Modalità e termini di versamento (...) sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice...";


ritenuto, pertanto, che il complesso delle norme sportivo-federali applicabili pone il versamento tempestivo del contributo di giustizia come una palese condizione necessaria per l'accesso ai servizi di giustizia della Federazione, tale che l'omesso pagamento del predetto contributo nel termine indicato rende non ricevibile e quindi improcedibile il reclamo presentato

DICHIARA

improcedibile il reclamo presentato dall'avv. Andrea MAMMUCARI per conto dei sigg.ri Stefano ORLANDI e Monia Calcatelli, esercenti la responsabilità genitoriale sul minore O. D. A.

Depositato il 5 giugno 2025

f.to Il Presidente della C.F.A.
(Prof. Avv. Paco D'Onofrio)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

Avv. Andrea Mammucari, in proprio e quale domiciliatario di O.D.A.;

Orlandi Stefano e Monia Calcatelli (esercenti la responsabilità genitoriale sul minore O.D.A.);

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Procuratore Federale;

Giudice Sportivo Nazionale;

Settore Tecnico Sportivo;

Gruppo Commissari di Gara;

Gruppo Direttori di Gara;

Ufficio Licenze;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Fuoristrada;

Co. re. Lazio;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.